Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
97013 - COMISO(RG) - VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006
Tel.0932/961233 – PEO: rgic816006@istruzione.it PEC: rgic816006@pec.istruzione.it – Sito: icvergacomiso.edu.it

INFORMATIVA

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Comiso,27 agosto 2021

- Al personale docente
- Al personale A.T.A.
- Agli operatori scolastici
- Alle famiglie
- Sito web

Oggetto: ***Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a.s. 2021-2022 - GREEN PASS – Disposizioni normative e legislative vigenti -***

In conformità alle disposizioni di legge in vigore, si comunica che, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (GP), ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309.

Il decreto Legge 06 agosto 2021 n.111, titolato "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", attraverso l'art.1 comma 6 ha infatti inserito al decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, l'art.9 ter

- impiego delle certificazioni verdi COVID I9 (GREEN PASS) in ambito scolastico e universitario".

In particolare si dispone:

- *"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9, comma 2".*
- *"Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato."*
- *"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".*

Salvo che, in sede di conversione in Legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dallo 01.09.2021, tutto il personale scolastico è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e **si rinvia a successiva comunicazione l'indicazione sulle modalità operative per l'esibizione del GREEN PASS.**

Qualora il personale scolastico dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non siain grado di esibirlo:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- Risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- A decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della certificazione verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da quindici giorni fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose);
- aver completato il ciclo vaccinale (la certificazione verde ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.
Si invita tutto il personale scolastico a prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, ilGP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J. Chi non ha ancora provveduto ad effettuare la prima dose o il monodose J&J, per poter accedere all'interno degli edifici scolastici dal 1° Settembre dovrà sottoporsi a tampone molecolare.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 20213, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Il GREEN PASS non è previsto per gli studenti. Si ricorda altresì che restano vigenti anche le misure di prevenzione del rischio da SARS -CoV2 già in atto nel corrente anno scolastico, in particolare il rispetto della distanza interpersonale di un metro (laddove possibile) e l'uso delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dagli alunni di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei di questi dispositivi. Rimane in vigore l'impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37:5°.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Cafiso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93